



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

Il Giudice di Pace, D.ssa Carla Rufini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3426 di R.G. del contenzioso dell'anno 2019

TRA

OPPONENTE, _____, cod. fisc. _____, _____,
elettivamente domiciliato in Latina Via _____, presso lo studio del
proprio difensore e procuratore Avv. Roberto Iacovacci, come da procura a
margine del ricorso introduttivo;

CONTRO

OPPOSTO, Costituito, COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA, in persona del
Sindaco p.t., cod. fisc. 03056800588, il quale interviene nel presente
procedimento quale delegato alla tutela giudiziaria per la PREFETTURA DI
ROMA, elettivamente dom.to in Campagnano di Roma, Via Baccano n. 13,
rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Mennella, come da procura a
margine della memoria di costituzione e risposta;

OGGETTO: Ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011, L.681/89 e art. 205 del
Codice della Strada, avanzato avverso l'Ordinanza Ingiunzione di
Pagamento n. 01118049 del 13.11.2019, di € 364,50, emessa dal Prefetto
della Provincia di Roma in rigetto del ricorso avanzato ai sensi dell'art. 203
del C.d.S. avverso il Verbale n. V/320518G/2019 del 10.05.2019, elevato
dalla Polizia Locale del Comune di Campagnano di Roma per la violazione
dell'art 142, comma 8 del Codice della Strada, commessa dal veicolo
targato _____ di proprietà del ricorrente, per "*superamento di oltre
10,70 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso
(limite di velocità km/h 90). L'infrazione è stata commessa il giorno*

SENTENZA

N. 551/20

Registro Generale

N. 3426/19

Repertorio

N. BSENTR

Cronologico

N. 4703/20

Riservata il

24-9-20

Decisa il

24-9-20

Pubblicata il

13 NOV 2020

OGGETTO:

OPPOSIZIONE
A SAN-
AMMUNICIPALITA'

10.05.2019 alle ore 07:31, in S.R. N.2 Cassia km 33+400 direzione Viterbo. L'accertamento della violazione è stato compiuto in data 20.06.2019. Nell'impiego del sistema è stata applicata la riduzione pari al 5% del valore rilevato, per una velocità calcolata pari a km/h 100,70; con irrogazione di sanzione pecuniaria di € 173,00, oltre oneri. È stata applicata la sanzione personale della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida.

Sentenza redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 132 del c.p.c., novellato dalla L. 69/2009, con lettura di separato dispositivo a fine udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva la tempestività della presente opposizione, avanzata nel rispetto del termine di trenta giorni come disposto dall'art. 6 D.lgv. 150/2011.

L'opponente ha agito in giudizio sostenendo l'illegittimità dell'Ordinanza di Ingunzione Prefettizia e del verbale di violazione indicato in epigrafe per le seguenti ragioni: carenza di motivazione dell'Ordinanza Ingunzione; mancata omologazione e taratura dell'apparecchio autovelox utilizzato; assenza di cartellonistica che impone il limite di velocità e presenza autovelox.

L'opposto costituito ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione spiegata.

- L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.

In via assorbente, fondata è la censura sulla carenza di prova della verifica della taratura ed omologazione delle apparecchiature Autovelox GATSO GTC-GS11.

In tal senso è necessario richiamare l'attenzione sul disposto di cui alla sentenza nr. 29334/08 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, che testualmente così recita: *"la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolano gli altri apparecchi di misura contenuta nel D.M. del 29/10/97. Alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità automatica senza il controllo diretto dell'operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell'art. 4, richiamato D.M., deve essere effettuata a cura del costruttore con cadenza massima annuale"*. Come si vede, quindi, una complessa attività di controlli preventivi, in corso e anche successivi.

La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato: *"la illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 D.lvo 285/1992 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura"*.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 9645/2016, adeguandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale ha recepito il seguente principio: *"per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 D.lvo 285/1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità"*.

Non essendo pertanto sufficiente a garanzia del cittadino la semplice dichiarazione di buon funzionamento. L'annotazione degli agenti non è infatti coperta da fede privilegiata.

Nel caso esaminato non sono documentate né la validità dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, né le eventuali operazioni preliminari e di rilevazione compiute dagli agenti accertatori.

La Suprema Corte con la recente Ordinanza n. 11869/2020 richiama il consolidato orientamento emerso a seguito della citata pronuncia della Consulta per quanto riguarda l'onere di provare che l'apparecchiatura atta all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile verifica periodica di funzionamento.

Tale onere, nel giudizio di opposizione, grava sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5122/2011; n. 1921/2019).

L'Amministrazione ha, quindi, anche l'ulteriore onere di provare il perdurante funzionamento dell'apparecchiatura e dunque l'effettuazione delle periodiche verifiche in tal senso.

Dall'esame della documentazione prodotta da parte resistente, infatti, risulta la mancanza del Decreto ministeriale di omologazione ed inoltre le certificazioni in atti, risultano incomplete dei parametri di riscontro prescritti che non sono indicati ed i relativi campi lasciati in bianco. E precisamente nel Certificato per la verifica della corretta funzionalità (verifica del 24.05.2018), di cui al Doc. 13 allegato alla costituzione dell'amministrazione, sono state palesemente omesse le indicazioni del numero di targhe riconosciute dall'apparecchio.

L'eccezione di mancanza di prova sulla verifica del regolare funzionamento, taratura ed omologazione dello strumento utilizzato è pertanto fondata.

Conseguentemente il ricorso viene accolto e il verbale deve essere annullato.

Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura delle questioni

trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Tivoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

accoglie l'opposizione e annulla l'Ordinanza Ingiunzione Prefettizia n. 01118049 del 13.11.2019.

Spese compensate.

Tivoli, 14.09.2020.

Il Giudice di Pace

(D.ssa Carla Rufini)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria
13 NOV. 2020
IL CANCELLIERE

